

Con il primo motivo di impugnazione si sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver ignorato o applicato erroneamente la giurisprudenza in materia di successione economica all'interno di un gruppo, da un lato, e quella sul trasferimento di responsabilità fra imprese che si succedono, dall'altro. Considerando congiuntamente il trasferimento patrimoniale dalla ITR alla Parker ITR (all'epoca dei fatti denominata ITR Rubber) (all'interno del gruppo Saiag) e la successiva cessione di quote (trasferimento delle quote della Parker ITR dalla Saiag alla Parker-Hannifin), il Tribunale considererebbe erroneamente esistente una *cessione, all'interno del gruppo, dell'attività oggetto dell'infrazione* dalla Saiag alla Parker-Hannifin. Il Tribunale commette un errore nel ritenere la continuità economica unicamente quale possibile trasferimento di responsabilità fra le due società indipendenti Saiag e Parker-Hannifin, in quanto tale ragionamento ignora la successione economica che già si è prodotta *all'interno del gruppo* in capo alla Parker ITR. In tal modo, la sentenza si fonda sulle intenzioni soggettive, segnatamente sul fatto che l'inclusione dell'attività dei tubi marini nella Parker ITR fosse parte dell'obiettivo della vendita delle quote di tale controllata ad un terzo. Tuttavia, siffatte intenzioni delle parti non ostano all'applicazione della giurisprudenza sulla successione economica all'interno di un gruppo (C-204/00 P *Aalborg*, C-280/06 *ETI*, C-511/11 P *Versalis*, T-43/02 *Jungbunzlauer* e T-405/06 e cause riunite C-201/09 P e C-216/09 P *ArcelorMittal*), secondo la quale sussiste successione economica al momento di un trasferimento all'interno di un gruppo, laddove esistano «*legami strutturali*» tra il cedente (nella fattispecie: la Saiag/ITR) e l'entità ricevente (nella fattispecie: la Parker ITR). Inoltre, vi è una differenza di legge tra cessione di un bene patrimoniale e la cessione di una persona giuridica. In quest'ultimo caso, il soggetto ceduto sopporterà la propria responsabilità per qualsiasi violazione precedente al trasferimento, e questa potrebbe includere la responsabilità in quanto successore economico per beni ad esso trasferiti quando era ancora parte dell'impresa che ha commesso la violazione. Il fatto che nell'ambito dell'impresa avrebbero potuto essere ritenuti responsabili anche altri soggetti giuridici (anche se non sanzionati nella fattispecie) non è una valida ragione per escludere la responsabilità, in quanto successore economico, della controllata trasferita, ossia la Parker ITR.

Il secondo motivo di impugnazione verte sul fatto che, nell'ambito dell'esercizio della sua competenza estesa anche al merito, il Tribunale ha agito *ultra petita* e ha illegittimamente ridotto la maggiorazione dell'ammenda in ragione della durata, corrispondente a EUR 100 000, nei confronti della società madre Parker Hannifin. Da parte della Parker-Hannifin (o della Parker ITR) non venivano contestati né l'effettiva durata della sua partecipazione all'infrazione, né il corrispondente fattore in ragione della durata nel calcolo dell'ammenda. Sebbene la Parker-Hannifin abbia contestato con successo l'aggravante per la leadership, cosicché il Tribunale ha ridotto l'ammenda, tale circostanza non dovrebbe fornire al Tribunale, neppure allorché esercita la sua competenza estesa anche al merito, la possibilità di modificare altri aspetti dell'ammenda (nella fattispecie: il fattore in ragione della durata), contro i quali la ricorrente non ha dedotto un motivo di impugnazione.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien (Austria) il 5 agosto 2013 — Pez Hejduk/EnergieAgentur.NRW GmbH**

(Causa C-441/13)

(2013/C 313/18)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Handelsgericht Wien

**Parti**

Ricorrente: Pez Hejduk

Convenuta: EnergieAgentur.NRW GmbH

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che in una controversia concernente la violazione dei diritti connessi al diritto d'autore, commessa rendendo accessibile una fotografia su un sito Internet, gestito mediante un dominio di primo livello di uno Stato membro diverso da quello nel quale il titolare del diritto ha la propria residenza, competenti sono solo i giudici:

- dello Stato membro nel quale l'autore presunto della violazione ha la propria sede; nonché
- dello Stato/degli Stati al quale/ai quali il sito Internet è destinato in base al suo contenuto.

<sup>(1)</sup> GU L 12, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 7 agosto 2013 dalla Delphi Technologies, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2013, causa T-515/11, Delphi Technologies, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-448/13 P)

(2013/C 313/19)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Delphi Technologies, Inc. (rappresentanti: C. Albrecht, J. Heumann, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance d'Orléans (Francia) il 12 agosto 2013 — CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus e a.**

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la decisione del Tribunale del 6 giugno 2013, causa T-515/11, annullare la decisione contestata nella misura in cui respingeva il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione dell'esaminatore del 25 agosto 2010 e condannare l'UAMI alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto avverso la decisione della Sesta Sezione del Tribunale dell'Unione europea, causa T-515/11, che respingeva un'azione di annullamento avverso la decisione della seconda commissione di ricorso con cui era stato confermato il rigetto della domanda di marchio comunitario «INNOVATION FOR THE REAL WORLD».

Il ricorso è basato su tre censure:

- 1) Il Tribunale avrebbe violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento sul marchio comunitario<sup>(1)</sup>, non avendo determinato il pubblico di riferimento e il suo grado di avvedutezza. I prodotti sono diretti esclusivamente a professionisti dotati di un alto grado di avvedutezza con riferimento agli slogan promozionali.
- 2) Il Tribunale avrebbe inoltre violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento sul marchio comunitario applicando in modo troppo rigoroso l'esame inerente alla valutazione se il marchio utilizzato fosse dotato di carattere distintivo. In particolare, il Tribunale avrebbe travisato le linee guida espresse nella più recente giurisprudenza e, in particolare, nella causa C-398/08 P, Audi/UAMI.
- 3) In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato i principi generali della parità di trattamento e della corretta amministrazione, che costituiscono principi fondamentali della buona amministrazione dell'UE. Dovrebbe essere preso in considerazione il fatto che l'UAMI abbia registrato diciture con una struttura identica contenente la parola «INNOVATION» nel passato, e ciò sebbene le precedenti decisioni non siano vincolanti.

La ricorrente sostiene che la decisione contestata dovrebbe pertanto essere annullata e che dovrebbe essere affermato il carattere distintivo intrinseco della dicitura «INNOVATION FOR THE REAL WORLD».

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 27 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(Causa C-449/13)

(2013/C 313/20)

Lingua processuale: il francese

### Giudice del rinvio

Tribunal d'instance d'Orléans

### Parti

Ricorrente: CA Consumer Finance

Convenuti: Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, nata Savary, Florian Bonato

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori<sup>(1)</sup>, debba essere interpretata nel senso che spetta al creditore fornire la prova dell'esecuzione corretta e completa degli obblighi ad esso incombenti all'atto della formazione e dell'esecuzione di un contratto di credito, obblighi derivanti dalla normativa nazionale che recepisce la direttiva.
- 2) Se la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, osti a che la prova della corretta e completa esecuzione degli obblighi incombenti al creditore possa essere fornita unicamente per mezzo di una clausola tipo, contenuta nel contratto di credito, con la quale il consumatore dà atto dell'esecuzione degli obblighi del creditore, non suffragata dai documenti prodotti dal creditore e consegnati al debitore.
- 3) Se l'articolo 8 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, debba essere interpretato nel senso che osta a che la verifica della solvibilità del consumatore sia effettuata sulla base delle sole informazioni dichiarate dal consumatore, senza un controllo effettivo di tali informazioni attraverso altri elementi.
- 4) Se l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, debba essere interpretato nel senso che il creditore non può aver dato spiegazioni adeguate al consumatore qualora non abbia preliminarmente verificato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze.